

34<sup>a</sup> SESSIONE

## La democrazia locale nel Principato di Monaco

### Raccomandazione 417 (2018)<sup>1</sup>

1. Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa si riferisce:

a. all'Articolo 2, comma 1.b della Risoluzione statutaria CM/Res (2015)9 relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel "sottoporre al Comitato dei Ministri delle proposte al fine di promuovere la democrazia locale e regionale";

b. all'Articolo 2, comma 3 della Risoluzione statutaria CM/Res (2015)9 relativa al Congresso, che stabilisce che "il Congresso prepara periodicamente dei rapporti - paese per paese- sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, sull'effettiva attuazione dei principi della Carta europea dell'autonomia locale";

c. al Capitolo XVII delle Regole e Procedure del Congresso, relativo all'organizzazione delle procedure di monitoraggio;

d. alle motivazioni del rapporto sulla democrazia locale nel principato di Monaco, riportate in allegato.

2. Il Congresso ricorda che:

a. il Principato di Monaco ha aderito al Consiglio d'Europa il 5 ottobre 2004 e il 10 gennaio 2013 ha firmato e ratificato la Carta europea dell'autonomia locale (STE n. 122, di seguito "la Carta"), entrata in vigore nel paese il 1° maggio 2013;

b. conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della Carta, il Principato di Monaco ha dichiarato di essere vincolato dagli articoli 2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.6; 5, 6.1 e 6.2, 7.1 e 7.3, 8.1 e 8.2, 9.5, 9.6 e 9.7, 10.1 e 10.3 e 11 della Carta;

c. il Principato di Monaco ha adottato una "Dichiarazione interpretativa del Principato di Monaco relativa all'articolo 3", secondo la quale: "Il Governo del Principato ricorda che il suo territorio, la cui superficie è di circa 2 km<sup>2</sup>, è formato da un unico comune che costituisce un'istituzione autonoma sancita dalla Costituzione, dotata di personalità giuridica e disciplinata dal diritto pubblico. Pertanto, il concetto di autonomia locale di cui all'articolo 3 della presente Carta si applica, nel Principato, tenendo conto delle specificità istituzionali e geografiche del paese, nel quadro definito dal titolo IX della Costituzione e dalla legge n. 959 del 24 luglio 1974";

d. il Principato di Monaco non ha firmato il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207);

e. la Commissione di Monitoraggio ha deciso di esaminare la situazione della democrazia locale nel Principato di Monaco alla luce della Carta. Ha incaricato Michalis Angelopoulos, Grecia (L, PPE/CCE) e Marianne Hollinger, Svizzera (L, GILD), di redigere e sottoporre al Congresso un rapporto sulla democrazia locale nel Principato di Monaco. La delegazione è stata assistita nel suo lavoro dalla Dott.ssa Tania Groppi, membro del gruppo di esperti indipendenti sulla Carta europea dell'autonomia locale, e dal Segretariato del Congresso;

---

<sup>1</sup> Discussa e approvata dal Congresso il 28 mars 2018, 2° seduta (si veda il documento [CG34\(2018\)16](#), motivazioni relatori: Michalis ANGELOPOULOS, Grecia (L, PPE/CCE) e Marianne HOLLINGER, Svizzera, (L, GILD).

*f.* la visita di monitoraggio si è svolta dal 16 al 17 maggio 2017. Durante la visita, la delegazione del Congresso ha incontrato rappresentanti di varie istituzioni. Il programma dettagliato della visita è riportato in allegato al presente rapporto;

*g.* la delegazione desidera ringraziare la Rappresentanza permanente del Principato di Monaco presso il Consiglio d'Europa e gli interlocutori incontrati durante la visita per l'assistenza, la disponibilità e le informazioni fornite.

3. Il Congresso, tenendo conto delle specificità del Principato di Monaco, prende atto con soddisfazione del fatto che:

*a.* il livello di autonomia locale è generalmente soddisfacente nel Principato di Monaco;

*b.* i rapporti tra il Governo centrale e il Comune di Monaco, agevolati dalle dimensioni ridotte del paese, sono buoni;

*c.* la legge prevede meccanismi di consultazione del Comune in diversi settori;

*d.* il Comune dispone di strutture amministrative e di risorse finanziarie adeguate;

*e.* i controlli amministrativi mirano a garantire il rispetto della legalità;

*f.* la dotazione finanziaria del Comune di Monaco è ragguardevole.

4. Il Congresso osserva che i seguenti punti richiedono un'attenzione particolare:

*a.* il sindaco e gli assessori, pur essendo eletti dal Consiglio comunale, non sono responsabili nei suoi confronti (articolo 3.2);

*b.* il comune non è adeguatamente consultato in merito alla determinazione della sua dotazione finanziaria forfettaria annua (articolo 9.6);

*c.* il comune non ha il diritto di ricorso giurisdizionale avverso una legge non conforme al titolo IX della Costituzione o alle disposizioni della Carta (articolo 11);

*d.* il Principato di Monaco non ha ratificato diverse disposizioni della Carta, sebbene alcune di esse siano pienamente rispettate, in particolare gli articoli 8.3, 9.2 e 10.2.

5. In considerazione di quanto precede, il Congresso chiede al Comitato dei Ministri di invitare le autorità monegasche a:

*a.* introdurre meccanismi atti a garantire la responsabilità politica dell'esecutivo municipale nei confronti del Consiglio Comunale;

*b.* istituire un meccanismo di consultazione del comune per determinare l'ammontare della sua dotazione finanziaria forfettaria annua;

*c.* riconoscere al Comune il diritto di contestare la costituzionalità delle leggi in caso di violazione del Titolo IX della Costituzione e il diritto di contestarne la conformità con le disposizioni della Carta;

*d.* prendere in considerazione la possibilità di ratificare gli articoli 8.3, 9.2 e 10.2 che sono di fatto rispettati;

*e.* esaminare possibilità di firmare e ratificare il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207).